[redacted]

Firmato digitalmente

N. [redacted] /2026 REG.PROV.CAU.
N. [redacted] REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale [redacted] proposto da

[redacted] rappresentato e difeso in proprio nonché dall'avv. [redacted] con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Csm - Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

[redacted] rappresentata e difesa dall'avvocato Alessio Giaquinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della delibera consiliare del [redacted] adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura su proposta dell'Ottava Commissione [redacted] punto 1, pratica n. [redacted] in tutti i suoi capi e nelle premesse che li fondano: nella

parte in cui, ritenuta «l'erroneità del punteggio attribuito» con la graduatoria approvata il [redacted] del [redacted] ridetermina il punteggio del titolo preferenziale dell'art. 4, comma 1, lett. b), del bando da [redacted] a [redacted] punti e colloca il ricorrente «in posizione non utile ai fini dell'ammissione al tirocinio»; nel capo a), con cui annulla in autotutela, in parte qua, la delibera consiliare del [redacted] del [redacted] nella parte in cui disponeva la nomina del ricorrente a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del giudice di pace di [redacted] nel capo b), con cui nomina la controinteressata; nel capo c), con cui ridetermina la graduatoria dei nominati, nella parte in cui espunge il ricorrente e vi inserisce la controinteressata;

- della nota di comunicazione della delibera;

- ove adottato e allo stato non conosciuto, del decreto del Ministro della Giustizia di annullamento, revoca o cessazione della nomina del ricorrente, disposta con la delibera del [redacted] e dell'incarico conferitogli con decreto del Ministro della Giustizia del [redacted]

- ove adottato e allo stato non conosciuto, del decreto del Ministro della Giustizia di nomina della controinteressata;

- per quanto occorra, della proposta dell'Ottava Commissione e degli atti dell'«approfondimento istruttorio» in essa richiamato, non conosciuti;

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, compresi gli eventuali provvedimenti del Presidente del Tribunale di [redacted] e del coordinatore dell'Ufficio del giudice di pace di [redacted] sull'assegnazione, sul ruolo e sulle udienze del ricorrente;

- in via subordinata e ove occorra, della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 6 dicembre 2022, nella parte in cui determina le modalità di formulazione del bando per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario (art. 6, comma 1, del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116), e del bando che ne è applicazione, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 28 dell'11 aprile 2023, Supplemento ordinario n. 1, in parte qua, limitatamente all'art. 4, comma 1, lett. b), e comma 2, nella sola lettura datane dalla delibera impugnata, che esclude dal computo del titolo preferenziale l'esercizio della professione di avvocato svolto con iscrizione nella sezione speciale dell'albo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di [redacted] del Csm - Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2026 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, sulla scorta di una valutazione sommaria, propria della presente fase cautelare, che il ricorso non sia suscettibile di presumibile accoglimento, in quanto:

a) la decisione del CSM di non computare – ai fini del titolo preferenziale nella selezione di cui è causa – il periodo in cui i candidati hanno esercitato la professione in qualità di avvocato "stabilito" è stata già ritenuta legittima, in casi analoghi, da questa Sezione con la sentenza n. 12090 del 2 luglio 2026, nonché dal Consiglio di Stato, Sez. VII, con la sentenza n. 5031 del 24 giugno 2026;

b) nel caso di specie il CSM ha *prima facie* rispettato i presupposti di cui all'art. 21 *nonies*, legge n. 241 del 1990, compreso quello relativo al termine, anche in considerazione del fatto che nella domanda di partecipazione il ricorrente non aveva specificato il periodo temporale nel quale aveva esercitato la professione forense in qualità di avvocato "stabilito";

Ritenuto, pertanto, che non sussistano i requisiti per l'accoglimento dell'istanza

cautelare richiesta, ma che tuttavia ricorrano giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) rigetta la domanda di tutela cautelare.

Spese della fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Filippo Maria Tropiano, Consigliere

Alberto Ugo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Alberto Ugo

IL PRESIDENTE
Roberto Politi

IL SEGRETARIO